

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Deliberato dal Collegio docenti in data 04/03/2025, n.32

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 21 del 16/04/2025



Premessa

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano fenomeni che richiedono un impegno condiviso tra scuola, famiglie, alunne e alunni per essere prevenuti e contrastati. Il presente codice interno è redatto in conformità con le disposizioni della **legge 17 maggio 2024, n. 70**, che ha modificato la **legge 29 maggio 2017, n. 71**, e in ottemperanza alle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Questo codice ha lo scopo fornire una guida operativa al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno dell'Istituto, tutelando tutte le alunne e gli alunni e promuovendo un ambiente scolastico sicuro, rispettoso ed inclusivo.

Introduzione

In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la **legge 17 maggio 2024, n. 70**, recante **“Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”**. La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”**. L'art. 1 della legge prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca un tavolo

permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti delle studentesse e degli studenti, dei docenti, delle famiglie ed esperti di settore.

Articolo 1 – Finalità del Codice

Il presente codice ha come obiettivi:



1. Prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni educative mirate.
2. Garantire la sicurezza fisica e psicologica delle alunne e degli alunni e di tutto il personale scolastico.
3. Promuovere una cultura del rispetto e della legalità.
4. Attivare procedure efficaci per il contrasto di eventuali episodi segnalati.

Articolo 2 – Definizioni di Bullismo e Cyberbullismo

1. **Bullismo:** secondo la Legge n.70 del 17/05/2024 per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
2. **Cyberbullismo:** Il cyberbullismo è una forma di bullismo perpetrata attraverso strumenti informatici e telematici (social media, chat, email, ecc.). Non esiste una definizione univoca e tassativa delle condotte di cyberbullismo.

Articolo 3 – Definizioni di Condotte di Bullismo e Cyberbullismo.

1. Le condotte di bullismo possono essere:

- a. **Bullismo fisico:** aggressioni fisiche come percosse, spinte, calci, danneggiamento di oggetti o furti.
- b. **Bullismo verbale:** insulti, minacce, derisioni e l'uso di un linguaggio umiliante.
- c. **Bullismo relazionale (o ostracizzante):** isolamento, esclusione dal gruppo, "violenza psicologica del silenzio", umiliazione, calunnia e diffamazione della vittima.
- d. **Bullismo discriminatorio:** atti di bullismo basati su orientamento sessuale, provenienza geografica, fede religiosa.

2. Le condotte di **cyberbullismo** sono classificate in sette diverse tipologie:

- a. **Flaming:** offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum
- b. **Harassment:** invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari.
- c. **Cyberstalking:** comportamento offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio.



- d. **Denigration:** attività offensiva intenzionale per danneggiare la reputazione di una persona.
- e. **Impersonation:** violazione di un account e accesso abusivo a programmi e contenuti.
- f. **Outing and trickery:** tradimento della fiducia con divulgazione di informazioni private.
- g. **Exclusion:** esclusione o espulsione da un gruppo online.

Articolo 4 – Conseguenze giuridiche del Bullismo e Cyberbullismo

1. Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono configurare reati come:

- a. **Diffamazione**
- b. **Molestia o disturbo alle persone**
- c. **Ingiuria**
- d. **Atti persecutori (stalking)**
- e. **Istigazione al suicidio**
- f. **Violenza privata**
- g. **Minaccia**

- h. **Interferenze illecite nella vita privata**
- i. **Divulgazione di materiale pedopornografico**
- j. **Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**
- k. **Sostituzione di persona**
- l. **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico m) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**
 - n. **Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza**
 - n. **Frode informatica**
 - n. **Calunnia**
 - n. **Simulazione di reato**
 - n. **Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti**
 - n. **Istigazione a delinquere, a pratiche di pedofilia e pedopornografia, e a disobbedire alle leggi**
 - n. **Percosse**
 - n. **Lesioni personali**
 - n. **Rissa**
 - n. **Omicidio preterintenzionale**
 - n. **Omicidio**
 - n. **Danneggiamento**
 - n. **Furto**
 - n. **Pubblicazioni e spettacoli osceni**



2. Il bullo può essere soggetto a sanzioni penali, civili e amministrative, e i genitori possono essere chiamati a rispondere per i danni causati dai figli.

Articolo 5 – Soggetti Coinvolti nelle Condotte di Bullismo e Cyberbullismo

- a. **Il bullo:** soggetto attivo dell'azione, agisce per soddisfare un bisogno di dominio, potere e autoaffermazione
- a. **Il bullo gregario:** soggetto che agisce per compiacere il bullo principale
- b. **La vittima:** soggetto passivo dell'azione bullizzante, spesso individuata per caratteristiche fisiche o psicologiche percepite come debolezza
- c. **I terzi (pari):** possono essere sostenitori del bullo, difensori della vittima o spettatori passivi.
- d. **La scuola:** ha il ruolo di prevenzione e intervento attraverso il personale scolastico
- e. **Le famiglie:** responsabili dell'educazione dei figli e della collaborazione con la scuola

Articolo 6 – Ruoli e Responsabilità

1. **Dirigente Scolastico:** Supervisiona l'applicazione del Codice, promuove azioni formative e coordina interventi con le autorità competenti. Il dirigente scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, deve avviare sanzioni disciplinari, informare le famiglie e, nei casi più gravi, riferire alle autorità giudiziarie.
2. **Docenti:** Sono responsabili dell'osservazione e segnalazione di comportamenti a rischio, oltre a promuovere attività educative. Il personale scolastico è civilmente responsabile per la "culpa in vigilando" e ha l'obbligo di segnalare i casi di bullismo al dirigente scolastico. Il personale scolastico che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato perseguibile d'ufficio, può essere punito con una multa.
3. **Famiglie:** Collaborano con la scuola per monitorare e prevenire comportamenti scorretti, educando i figli all'uso consapevole delle tecnologie. I genitori sono civilmente responsabili per la "culpa in educando" e devono risarcire i danni causati dai figli.
4. **Alunne e Alunni:** Si impegnano a rispettare i compagni e il personale scolastico, a segnalare situazioni problematiche e a partecipare alle attività di sensibilizzazione.
5. **Il "bullo":** Il bullo è penalmente e civilmente responsabile per i danni causati.
6. **Il "bullo passivo":** Il bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

Articolo 7 – Tutele a Favore della Vittima di Bullismo e Cyberbullismo



1. **Tutele penali:** Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono essere penalmente rilevanti. Il bullo può essere punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo in caso di concorso formale di reati.
2. **La Legge 29 maggio 2017, n. 71 e legge 17 maggio 2024, n. 70:** La legge n. 71/2017, come modificata dalla legge n. 70/2024, mira a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, privilegiando azioni formative ed educative.
3. **Diritto all'oscuramento:** La vittima di cyberbullismo, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, può richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi online.
4. **Ammonimento del Questore:** Nei casi di cyberbullismo commessi da minori ultraquattordicenni, la vittima può richiedere l'ammonimento del questore.

Articolo 8 – Organi Scolastici Permanenti di Presidio

- **Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo:** coordina le iniziative di prevenzione e contrasto, offre consulenza e collabora con i docenti dell'Istituto, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)
- **Team Antibullismo:** previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, istruisce i casi, individua le azioni da intraprendere, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale e segnala i casi all'autorità giudiziaria.

Il team antibullismo è costituito da:

- Dirigente Scolastico;
- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- Animatore digitale dell'istituto;
- Altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, docenti esperti e formati, ...).

Il Team antibullismo è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce di norma all'inizio di ogni anno scolastico, nel mese di maggio e ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.

- **Team per l'Emergenza:** previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, interviene in modo tempestivo per la risoluzione di casi di bullismo e cyberbullismo rilevati.

Il Team per l'Emergenza è costituito da:

- Dirigente Scolastico;



- Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- Psicologo dello sportello scolastico.
 - **Tavolo permanente di monitoraggio:** previsto dall' art 4, co. 2 bis della Legge n.71/2017 come modificato ed integrato dalla Legge n. 70/2024.

E' costituito da:

- Dirigente scolastico;
- docenti;
- genitori;
- esperti del settore (forze dell'ordine, psicologi, pedagogisti, ...);
- alunni.

Funzioni e compiti:

- Monitora e analizza i fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola.
- Promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione su tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo, destinate a studenti, docenti, famiglie e personale scolastico.
- Propone azioni e strategie preventive.
- Stabilisce protocolli per la gestione delle segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo, garantendo riservatezza e tempestività nelle risposte.

Articolo 9 – Prevenzioni Scolastiche Contro il Bullismo e il Cyberbullismo

1. **Prevenzione primaria (universale):** azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica per promuovere un clima positivo e un senso di comunità, inclusi incontri con esperti, questionari anonimi e punti di raccolta per segnalazioni.
2. **Prevenzione secondaria (selettiva):** azioni rivolte a gruppi di studenti con dinamiche critiche, che includono attività di discussione, role-playing e monitoraggio continuo
3. **Prevenzione terziaria (indicata):** azioni rivolte a singoli alunni a rischio, con l'obiettivo di recuperare e prevenire le condotte di bullismo.

Articolo 10 – Procedura per la Gestione di Episodi

1. **Segnalazione:** Episodi di bullismo o cyberbullismo possono essere segnalati al Referente di Istituto o al Dirigente Scolastico, anche in forma anonima.
2. **Valutazione:** Il Referente e il Dirigente analizzano la segnalazione, coinvolgendo le parti interessate.
3. **Intervento:** Si attuano interventi educativi o disciplinari, nel rispetto delle normative vigenti.
4. **Monitoraggio:** Gli episodi segnalati sono monitorati per valutare l'efficacia degli interventi adottati.



Articolo 11 – Sanzioni Disciplinari Scolastiche

1. Per gli alunni coinvolti in episodi accertati di bullismo o cyberbullismo, si applicano sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità del fatto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno alunno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato ascoltato.
4. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, e le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate e ispirate al principio della riparazione del danno. Nelle sanzioni devono prevalere i profili educativi rispetto a quelli sanzionatori.
5. Le sanzioni variano dalla nota disciplinare alla sospensione fino all'allontanamento dalla comunità scolastica.
6. Le sanzioni disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo sono indicate nella seguente tabella:

| Comportamento | Sanzione | Organo competente |
|--|---|---|
| Linguaggio volgare, irrispettoso, offensivo e/o discriminatorio nei confronti dei compagni e del personale della scuola, dovunque posti in essere . (bullismo verbale, bullismo discriminatorio, flaming, harrassment,) | Dal richiamo verbale all'ammonizione sul diario e registro di classe; convocazione dei genitori per un colloquio con i docenti del team o del CdC; la sanzione può essere commutata in attività in favore della comunità scolastica | Singolo docente; Consiglio di classe |
| Violenze fisiche o psicologiche verso gli altri, dovunque poste in essere. (Bullismo fisico, Bullismo relazionale, Cyberstalking) | Convocazione dei genitori per un colloquio con i docenti del team o del CdC e con il Dirigente scolastico; Eventuale allontanamento dalla Scuola per un numero di giorni che sarà valutato dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto in base alla gravità della violenza, sanzione commutabile in attività in favore della comunità scolastica. | Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto coadiuvato nella valutazione del caso dal Team Antibullismo. |



| | | |
|--|---|--|
| <p>Uso improprio di dati e notizie personali, foto e riproduzioni, in violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui social network, dovunque posti in essere. (Denigration; Impersonation; Outing and trickery;)</p> | <p>Convocazione dei genitori per un colloquio con i docenti del team o del CdC e con il Dirigente scolastico; Eventuale allontanamento dalla Scuola per un numero di giorni che sarà valutato dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto in base alla gravità della violenza, sanzione commutabile in attività in favore della comunità scolastica.</p> | <p>Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto coadiuvato nella valutazione del caso dal Team Antibullismo.</p> |
|--|---|--|

7. Alle sanzioni disciplinari saranno sempre associate attività educative indirizzate alla riflessione e al cosiddetto recupero anticipato delle alunne e degli alunni allo scopo di garantirne il pieno sviluppo.

8. Per gli episodi più gravi, l'Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente scolastico, si riserva di informare le autorità competenti.

9. La durata/frequenza della sanzione e della rispettiva attività da svolgere sarà commisurata all'azione compiuta e a giudizio insindacabile degli Organi Competenti.

La scuola non può intervenire su ciò che gli alunni svolgono fuori da essa con strumenti digitali ma qualora il docente venisse a conoscenza di eventuali atti scorretti come la condivisione di foto non autorizzate o l'insulto da parte di un alunno ad un compagno sul gruppo classe di WhatsApp (la creazione dei gruppi classe su WhatsApp è oggi una pratica molto diffusa) è invitato a segnalarli alle famiglie degli alunni coinvolti affinché ci possa essere un attento monitoraggio delle attività svolte dai propri figli in rete.

Articolo 12 – Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo

- Partecipazione alla **Giornata del rispetto** attraverso momenti di riflessione, condivisione e dialogo tra tutte le componenti della comunità scolastica
- Istituzione dell'indirizzo mail sos.bullismo@iccogliate.edu.it gestita dal Referente scolastico della prevenzione e del contrasto al bullismo al cyberbullismo. Attraverso l'indirizzo mail le alunne e gli alunni potranno inviare segnalazioni e riferire eventi di cui sono a conoscenza, al fine di attivare immediatamente le strategie di intervento.
- Somministrazione di un questionario anonimo attraverso l'applicazione "Google moduli" a tutte le classi al termine del primo periodo, per la rilevazione della percezione sui casi di



bullismo e cyberbullismo nonché sul rispetto delle regole. Il questionario è disponibile al seguente link: inserire form

- Partecipazione di tutto il personale docente a corsi di formazione relativi alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- Programmazione di incontri formativi per le alunne e gli alunni, le famiglie e il personale scolastico.
- Attività didattiche curriculari ed extracurriculari relative al tema della prevenzione e del contrasto al bullismo e cyberbullismo, con il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle associazioni del terzo settore, di figure professionali ed esperti
- Stipula di convenzioni con associazioni ed enti pubblici per la predisposizione di attività educative finalizzate al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti
- Raccolta e monitoraggio dei dati raccolti relativi agli episodi di bullismo e cyberbullismo
- Attivazione di uno sportello di ascolto per segnalazioni e supporto. Promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso strumenti digitali e tradizionali.

Articolo 13– Monitoraggio e Aggiornamento del Codice

1. Il presente Codice è soggetto a revisione annuale per garantirne l'efficacia e l'adeguatezza.
2. Eventuali modifiche saranno deliberate dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio d'Istituto.

Articolo 14 – Disposizioni Finali

1. Il presente Codice è parte integrante del Regolamento d'Istituto e viene consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione delle studentesse e degli studenti.

Contatti utili:

Sul territorio svolgono attività a sostegno della sicurezza in rete:

- **Linea di Ascolto 1.96.96 di Telefono Azzurro** (<https://azzurro.it/>) è un servizio gratuito che accoglie le richieste di aiuto richieste di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio consente di chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati.
- **Stop-it** (<https://stop-it.savethechildren.it/>), il progetto di Save the Children Italia di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale a danno dei minori su Internet e tramite Internet; utile per segnalare immagini e video pedopornografici.
- **"Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro** (<https://azzurro.it/clicca-e-segnala/>) per segnalare contenuti illeciti (materiale pedopornografico) o potenzialmente dannosi per bambini e adolescenti.
- **USRLo** (Ufficio scolastico regionale per la Lombardia) via Polesine, 13 – 20139 – Milano Telefono: 02.5746271.



Via Cesare Battisti, 19 – 20815 Cogliate (MB)

Tel. 02-96460321 – 02-96468302

C.M. MBIC86600V – C.F. 91074000158

mail segreteria: mbic86600v@istruzione.it, pec: mbic86600v@pec.istruzione.it

www.iccogliate.edu.it

- **CO.RE.COM** (Comitato regionale per le comunicazioni) Lombardia Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano - osservatorio.corecom@consiglio.regione.lombardia.it Telefono: 02 67482725, "Sportello web reputation" (<https://www.corecomlombardia.it/wps/portal/site/comitato-regionale-comunicazioni/servizi/infopoint-web-reputation>) a cui ci si può rivolgere se si ritiene di aver subito una lesione della propria reputazione, personalità, identità o dignità digitali, o si ritiene altresì di essere stati vittima di fenomeni di cyberbullismo.
- **Polizia postale e delle comunicazioni Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C)** Milano, Via Moisè Loria, 74 – tel. 02/43333011 (<https://www.commissariatodips.it/index.html>).